

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, FEDERICO E MARRONI.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N°

3262

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, dei regolamenti del Comune di Trivigliano, relativi ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente e di Taxi mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.11.1998 - del. n. 37.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Trivigliano, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente e TAXI mediante autovettura, di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.11.1998 - Del. n. 37.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 30.11.1998, con la quale il Comune di Trivigliano ha approvato il regolamento comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura e mediante TAXI; (All. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 37, del 30.11.1998 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

1. Regolamento del servizio pubblico di Noleggio di autovettura con conducente (all.1)

Articoli:

- 1) inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- 1 Bis) eliminare " n.1 punto bus da 45 posti e n.1 da 54 posti " in quanto le norme richiamate nel presente Regolamento disciplinano esclusivamente il servizio di N.C.C. mediante autovetture;
- 4) punto 3 - eliminare dalla frase " il servizio di Noleggio da rimessa con conducente", in quanto tale servizio può essere svolto esclusivamente su prenotazione e le autovetture non possono sostare al di fuori delle rimesse, poiché è previsto il servizio di TAXI;
- 6) l'ammissione al concorso deve essere limitata a coloro che siano iscritti nel ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Frosinone, in quanto detto ruolo è provinciale (cfr. art. 16, comma 3, della L.R. 58/93);



- 7) aggiungere le materie di esame oggetto della prova, in quanto il concorso è per titoli ed esami;
- 8) punto 2 - eliminare " o in alternativa dalla Confederazione regionale della terna sindacale unitaria " e aggiungere un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (cfr. art. 15 L.R. 58/93);
- 11) lettera f - deve essere cassato, in quanto il requisito della residenza nel comune non può mai costituire oggetto di valutazione in un concorso, in quanto contrasta con il Regolamento CEE sulla libera circolazione delle merci e delle persone;
- 12) far sostenere nuovamente ai candidati l'esame sulle materie " *elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale,*" appare come una inutile duplicazione, in quanto si tratta di prove che i candidati hanno già sostenuto per ottenere l'attestato di idoneità professionale;
- 13) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per assegnare la licenza o l'autorizzazione, bensì un provvedimento dirigenziale;
- 17) commi 2, 3 - si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per accertare l'esistenza dei requisiti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione, bensì un provvedimento dirigenziale;
- 28) si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario un provvedimento del Sindaco per emanare una diffida, bensì un provvedimento dirigenziale;
- 29) punto 2 - lettere c, e, g, - la sanzione amministrativa pecuniaria non può superare il milione, ai sensi della legge 689/81, pertanto le sanzioni previste nelle lettere C) E) e G) del citato punto 2, devono essere ridotte ad un milione; punto 3 - sostituire "il Sindaco" con il Dirigente del Settore, in quanto ai sensi della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 non è necessario un provvedimento del Sindaco per applicare le sanzioni;
- 30), 31), 32) e 33) sostituire "il Sindaco" con il Dirigente del Settore, in quanto ai sensi della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 non è necessario un provvedimento del Sindaco per sospendere, revocare, dichiarare la decadenza della licenza, o archiviare atti;
- 37) l'approvazione del Regolamento da parte della Regione Lazio è prevista dall'art. 1 comma 3, della L.R. 58/93;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Trivigliano;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, il regolamento del Comune di Trivigliano, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio da rimessa con conducente e TAXI mediante autovettura, di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1°.06.1998 - Del. n. 37, composto da numero 37 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli : 1), 1 bis), 4) 6), 7), 8), 11), 12), 13), 17), 28), 29), 30), 31), 32), 33) e 37, che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
2. di eliminare: l'art. 1bis) limitatamente alla parte che prevede " n.1 punto bus da 45 posti e n.1 da 54 posti ", il punto 3 dell'art. 4) limitatamente alla parte che prevede " il servizio di Noleggio da rimessa con conducente", il punto 2 dell'art. 8 " o in alternativa dalla Confederazione regionale della terna sindacale unitaria", la lettera f dell'art. 11), l'art. 12 limitatamente alla



parte in cui prevede come materie di esame per il rilascio della licenza "elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale";

3. di modificare gli articoli 1), 1 bis), 4) 6), 7), 8), 11), 12), 13), 17), 28), 29), 30), 31), 32), 33) e 37, così come riportato nelle premesse.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

28 LUG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: Dott. Saverio GUCCIONE



Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 37 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE DEL «REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA»
 Data 30/11/98

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1)	Quatrana Luigi	si					
2)	De Andreis Roberto Arturo	si					
3)	Sistopoli Mauro	si					
4)	Avoli Dante	si					
5)	Calicchia Fedele	si					
6)	Cerica Roberto	si					
7)	Quatrana Massimo	si					
8)	Pietrogiacomini Ezio	si					
9)	Pietrobono Antonio		si				
10)	Bonanni Enzomaria	si					
11)	Cataldi Ferdinando	si					
12)	Evangelisti Federico	si					
13)	Caponera Attilio	si					

COMUNE DI TRIVIGLIANO
 Provincia di Frosinone
 P.C.C.
 15/11/98
 Il Segretario Comunale

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori consiglieri:

Assegnati n. Presenti n. 12
 In carica n. Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 - Presiede il Signor Quatrana Luigi nella sua qualità di Sindaco
 - Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr. Esposito Valeria. La seduta è PUBBLICA
 - Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità;

a: sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere FAVOREVOLE



Per la trattazione di tale punto all'ordine del giorno sono assenti i Consiglieri: Bonanni Enzo Maria, Evangelisti Federico e Caponera Attilio. Totale presenti n.9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di dare corso all'approvazione del «Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea»:

Visto che il detto servizio è disciplinato:

- dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della strada e del relativo decreto correttivo e integrativo 10 settembre 1993, n. 360);
- dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
- dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- dai D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
- dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sui diritti delle persone handicappate);
- dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

Visto che la Regione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ha stabilito «i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»;

Visto, in particolare, l'art. 5 della citata legge n. 21/1992, che testualmente recita:

Art. 5 - Competenze comunali.

1. I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

- a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
- c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'Assessore Avoli Dante suggerisce che tra i requisiti per il rilascio della licenza, oltre a quanto indicato nell'art.11, il richiedente debba essere residente da almeno 5 anni.

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n.....9....., Votanti, n.....9....., Astenuti n.....//.....

Voti favorevoli n.....9....., Voti contrari n.....//.....

DELIBERA

Di approvare l'allegato:

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che si compone di n.....³⁷..... articoli.

Il presente regolamento, a norma dell'art. 85, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sarà trasmesso, in duplice copia, per la prescritta approvazione, alla Giunta Regionale;



COMUNE DI TRIVIGLIANO

PROVINCIA DI FR

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Servizi di taxi e di noleggio con conducente		CAPO III Illeciti e sanzioni
1	Oggetto del regolamento.	27	Vigilanza.
2	Definizione del servizio.	28	Diffida.
		29	Sanzioni.
3	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.	30	Sospensione della licenza.
4	Ambiti operativi territoriali.	31	Revoca della licenza.
		32	Procedimento sanzionatorio.
	CAPO II Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio	33	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
5	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	34	Irogazione delle sanzioni.
6	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.		CAPO IV Disposizioni finali
7	Contenuti del bando.	35	Colorazione esterna dei taxi.
8	Commissione comunale consultiva.	36	Pubblicità del regolamento.
9	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.	37	Approvazione del regolamento.
10	Attività delle commissioni di concorso.		
11	Presentazione delle domande.		
12	Materie di esame.		
13	Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione.		
14	Titoli di preferenza.		
15	Inizio del servizio.		
16	Validità della licenza e della autorizzazione.		
17	Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.		
18	Taxi di scorta.		
19	Comportamento del conducente in servizio.		
20	Interruzione del trasporto.		
21	Trasporto degli handicappati.		
22	Idoneità dei mezzi.		
23	Tariffe.		
24	Turni ed orari di servizio.		
25	Trasporti bagagli e animali.		
26	Forza pubblica.		



CAPO I

SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento reca norme per il riordino del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente.

2. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative relative agli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- c) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572;
- g) dall'art. 8, Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- h) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti.

4. Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dallo statuto e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.

Art. 1Bis - numero delle licenze da rilasciare: n. 3 per autonoleggio, n. 1 per per taxi, n. 1

Art. 2 - Definizione del servizio.

punto bus da 45 posti e n. 1 da 54 posti.

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3 - Condizioni di esercizio.

1. I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge 15/01/1992, n. 21, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge. L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

3. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza od autorizzazione, il numero della stessa. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992, n. 21.

COMUNE DI TRIVIGLIANO

PROVINCIA DI FR

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I Servizi di taxi e di noleggio con conducente		CAPO III Illeciti e sanzioni
1	Oggetto del regolamento.	27	Vigilanza.
2	Definizione del servizio.	28	Diffida.
3	Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.	29	Sanzioni.
4	Ambiti operativi territoriali.	30	Sospensione della licenza.
	CAPO II Acquisizione della licenza o di autorizzazione e condizioni di esercizio	31	Revoca della licenza.
5	Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.	32	Procedimento sanzionatorio.
6	Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.	33	Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.
7	Contenuti del bando.	34	Integrazione delle sanzioni.
8	Commissione comunale consultiva.		CAPO IV Disposizioni finali
9	Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.	35	Colorazione esterna dei taxi.
10	Attività delle commissioni di concorso.	36	Pubblicità del regolamento.
11	Presentazione delle domande.	37	Approvazione del regolamento.
12	Materie di esame.		
13	Assegnazione e rilascio della licenza o della autorizzazione.		
14	Titoli di preferenza.		
15	Inizio del servizio.		
16	Validità della licenza e della autorizzazione.		
17	Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.		
18	Taxi di scorta.		
19	Comportamento del conducente in servizio.		
20	Interruzione del trasporto.		
21	Trasporto degli handicappati.		
22	Idoneità dei mezzi.		
23	Tariffe.		
24	Turni ed orari di servizio.		
25	Trasporti bagagli e animali.		
26	Forza pubblica.		



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 1

- Il D.M. 13 dicembre 1951, reca: «Norme per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone per conto di terzi con navi sulle vie d'acqua interne di cui all'art. 129 del Regolamento per la navigazione interna».

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 19 - Polizia amministrativa.

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

..... omissis

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimesse di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

..... omissis

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

..... omissis

Art. 85 - Trasferimento alle regioni.

1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza.

2. Restano di competenza dello Stato le linee automobilistiche a carattere internazionale nonché le linee interregionali che non rientrino nelle competenze regionali ai sensi dell'articolo precedente e le linee di gran turismo di carattere interregionale.

- La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca: «Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale.

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

..... omissis

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

..... omissis

- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, reca: «Nuovo Codice della Strada».

- Il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, reca: «Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente».

- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 496, reca: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada».

- Il D.M. 20 aprile 1993, reca: «Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura».

Nota all'art. 2

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 2 - Servizio di taxi.

1. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.

2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente.

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.



5. Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

6. Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 4 - Ambiti operativi territoriali.

1. I titolari di licenza di taxi o dell'autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

3. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.



Nota all'art. 3

— Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 6 - Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. È requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 90 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.

3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.

4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.

5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

6. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

7. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono iscritti di diritto nel ruolo.

Art. 7 - Figure giuridiche.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.

2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 8 - Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nota all'art. 4

— D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 70 - Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. (Art. 226 del Reg.)

1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67 devono essere muniti di altra targa con l'indicazione «servizio di piazza». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

CAPO II

ACQUISIZIONE DELLA LICENZA O DI AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 5 - Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione.

1. Possono essere titolari di licenza o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità economica europea, a condizione di reciprocità.

Art. 6 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

2. Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dell'art. 14, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità economica europea.

5. Il bando, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonché:

- a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
- b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini;
- c) inviato alle organizzazioni di categoria.

Art. 7 - Contenuti del bando.

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle licenze o autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande presentate.

Art. 8 - Commissione comunale consultiva.

1. È costituita la Commissione consultiva per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea o per l'applicazione del relativo regolamento.

2. essa è formata da 5 componenti nominati dal Consiglio Comunale, di cui tre tra i Consiglieri di Maggioranza e una tra i consiglieri di minoranza, uno su designazione delle associazioni degli utenti a livello locale, o, in alternativa, della Confederazione regionale della terna sindacale unitaria.

3. La Commissione comunale è presieduta dal consigliere eletto dal Consiglio comunale. La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale.

4. La Commissione comunale elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale.

5. Per le proposte relative alla pianta organica delle licenze e delle autorizzazioni la Commissione adotta le proprie determinazioni con la presenza di tutti i suoi componenti. In questo caso, il membro della Commissione



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Segue nota all'art. 4.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

- a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;
- b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
- c) le modalità per la revisione che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;
- d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



missione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico e la Commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

6. Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni del ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri.

7. La Commissione svolge anche un ruolo propositivo. La Commissione decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione consultiva dura in carica ~~insieme~~ ^{all'elezione del Sindaco} a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni o per iniziativa della associazione che li ha designati.

Art. 9 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni.

1. Per l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni la Giunta provvede alla nomina di una Commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o da altro dipendente preposto al Servizio competente e composta da 3 membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore.

2. Per ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.

3. Ogni commissario non può far parte della stessa Commissione per più di due anni consecutivi.

4. La Commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente Regolamento.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale, designato dal Sindaco.

Art. 10 - Attività delle Commissioni di concorso.

1. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di ~~tutti i suoi~~ ^{maggioranza di} membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dai bandi deliberati. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel Casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

4. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci punti. Alle operazioni della Commissione debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi in relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art. 11 - Presentazione delle domande.

1. Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per noleggio con conducente dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 11

— *Codice penale, approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.*

Art. 178 - Riabilitazione.

La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna [c.p.p. 597 ss., 588], salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 179 - Condizioni per la riabilitazione.

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99.
Il termine è, parimenti, di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108] e decorre dal giorno in cui sia stato revocato [c.p.p. 646] l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro [216].

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:

- 1) sia stato sottoposto a misure di sicurezza [199 ss.] tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato [235] ovvero di confisca [240], e il provvedimento non sia stato revocato [c.p.p. 646];
- 2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato [185 ss.], salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

Art. 180 - Revoca della sentenza di riabilitazione.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, od un'altra pena più grave [c.p.p. 600].

Art. 181 - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

- Le leggi: 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726, concernono la lotta alla delinquenza mafiosa.
- La Legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».
- La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: «Legge quadro per l'artigianato».
- La Legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca: «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».



d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

2. Per il rilascio della licenza o autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada;

b) essere iscritti al Registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;

c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;

d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia la autorizzazione di noleggio con conducente; punto e) non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;

f) essere residenti da almeno 5 anni nel comune;

3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni dalla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 12 - Materie di esame.

1. Le materie di esame per l'assegnazione della licenza o autorizzazione riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e della provincia;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

2. Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità economica europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 13 - Assegnazione e rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di 3 anni. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

ni;



e

r.

a

o.

o-

re

e-

co

to-

Art. 14 - Titoli di preferenza.

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Art. 15 - Inizio del servizio.

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o «mortis causa» il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.

Art. 16 - Validità della licenza e della autorizzazione.

1. Le licenze e le autorizzazioni sono sottoposte a controllo, almeno ogni anno, ai fini di accertare il permanere, in capo al titolare dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. La licenza e l'autorizzazione possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 17 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione.

1. La licenza e l'autorizzazione fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

2. Il trasferimento della licenza o autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3. Il trasferimento delle licenze e autorizzazioni pervenute «mortis causa», ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, è autorizzato dal Sindaco alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

4. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minor età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, per gli eredi dei titolari. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

5. In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

6. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

7. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza o dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

8. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può essere attribuita, rispettivamente alla licenza o autorizzazione, nè gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in se-

Nota all'art. 9

— Legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 9 - Trasferibilità delle licenze.

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti;

3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 10 - Sostituzione alla guida.

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 e in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge.



guito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

9. In relazione al numero di licenze e autorizzazioni che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, da attribuirsi ad operatori che prestino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione o licenza. Di detta riserva deve tenersi conto in sede di deliberazione di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni o licenze da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzato ai fini della sommatoria di cui sopra.

Art. 18 - Taxi di scorta.

1. Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2. Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 19 - Comportamento del conducente in servizio.

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato.

2. È fatto divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norme di legge.

Art. 20 - Interruzione del trasporto.

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 - Trasporto degli handicappati.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi di taxi e di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 21

- D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 2 -

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adattate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, devono recare in posizione agevolmente visibile, il simbolo di accessibilità secondo il modello di cui all'allegato A al presente regolamento.



3. I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 22 - Idoneità dei mezzi.

1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 9 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a noleggio con conducente o a taxi disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal Sindaco, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Sindaco, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi dell'art. 32.

3. Con apposito verbale la Polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Nel corso del periodo normale della durata della licenza o autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato dal Sindaco alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 9. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art. 23 - Tariffe.

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate, annualmente, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.

2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

3. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt. 2 e 4 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

Art. 24 - Turni ed orari di servizio.

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art. 25 - Trasporti bagagli e animali.

1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 26 - Forza pubblica.

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE



CAPO III ILLECITI E SANZIONI

Art. 27 - Vigilanza.

1. La Commissione comunale vigila sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli Uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 28 - Diffida.

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa del percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 29 - Sanzioni.

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione del quarto comma dell'art. 3;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 20;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 22;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 24.

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai sensi dell'art. 107 del RD 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravenuto.

5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo



Note all'art. 29

- R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 - Come modificato dall'art. 3 della Legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della Legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 108

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Sindaco sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 55, il Sindaco qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione, e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 55.

Art. 109

Qualora il contravventore non si sia presentato innanzi al Sindaco nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del Sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 110

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del Comune e alle ordinanze del Sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli artt. 107 e 108 spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.



Art. 30 - Sospensione della licenza.

1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
 - f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 31 - Revoca della licenza.

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 31 del presente Regolamento;
 - c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.
3. In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
4. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 32 - Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

Art. 33 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 16 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 16 del presente regolamento;



AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

is-
si:
-
ati;
an-
di
ci-
lla
ità
to;
a-
na
avi
vi-
cio;
lle
no-
te-
a
da
eb-
dici
anto
tti di
enza

A large rectangular area with horizontal dotted lines, intended for handwritten notes or additions. A diagonal line is drawn across the page from the bottom-left towards the top-right.



- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 - Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni di cui al presente Capo III devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Colorazione esterna dei taxi.

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, pubblicato sulla G.U. n. 283 del 1° dicembre 1992, la colorazione esterna delle autoveiture da adibire a servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1° gennaio 1993, deve essere bianca.
2. L'obbligo di colorazione bianca non si estende ad eventuali fregi accessori, previsti dalla fabbrica costruttrice sin dall'origine, quali, ad esempio, le fasce laterali paraurti.
3. Le autoveiture debbono recare una fascia policroma, posta immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali con un'altezza di 6 centimetri.
4. Sulle fiancate sono altresì ammesse scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del Comune. Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cm².

Art. 36 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia del presente regolamento sarà inviata:
- ai titolari delle autorizzazioni e licenze;
 - ai componenti la Commissione consultiva.

Art. 37 - Approvazione del regolamento.

Il presente regolamento verrà trasmesso alla regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.



Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del... 30 Novembre 1998.....
con atto n.....37.....;
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9-11-98.....
al 24-12-98....., con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio,
ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- 3) È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella
seduta del 14/12/98.....
- 4) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata,
per quindici giorni consecutivi dal 31/12/98..... al 15/1/99.....;
- 5) È stato trasmesso alla Regione per l'approvazione così come dispone l'art. 85 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, con lettera n....., in data.....;
- 6) È entrato in vigore il.....

Data.....



Il Segretario Comunale

(Dr. Valeria Esposito)





COMUNE DI TRIVIGLIANO

- Provincia di Frosinone -

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C.

n. _____ DEL 30.11.98

Oggetto: Regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non a linea

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica, dal responsabile del servizio tecnico, ex art. 53, 1° e 2° comma legge 8/6/90 n. 142, nei termini seguenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Calicchio Mario Roberto)

DATA 24 NOV 1998



FAVOREVOLE

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 53, 1° comma, legge 8/6/90, n. 142, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti: solo relativamente alle relative entrate per il rilascio delle licenze

FAVOREVOLE

data 24.11.98



Luigi Della



il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

l.c. *[Signature]*

Il Segretario Comunale

Il Consigliere Anziano

l.c. *[Signature]*

l.c. *[Signature]*



Prot. N. 3628

Li. 2-12-98

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'A'bo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Questa copia viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.) in data 3-12-98

E' copia conforme all'originale.



Il Segretario Comunale

[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'A'bo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 2 DIC. 1998 ai 17. 12. 98 senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno.....
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
- dell'atto (Art. 46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4); senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5).


Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale

l.c.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

l.c.

[Handwritten mark]